CAMERA DEI DEPUTATI N. 1974

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato d'AQUINO

Presentata il 4 aprile 1973

Modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, relativa all'ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema del personale paramedico ospedaliero nel quadro dell'attuale situazione di impiego della professione di infermiere professionale, in rapporto alla condizione ospedaliera italiana, è oggetto di viva preoccupazione negli ambienti interessati al buon funzionamento dei reparti ospedalieri e degli istituti clinici universitari.

La grave e tutt'ora insoluta questione che riguarda la qualificazione del personale infermieristico generico e soprattutto di quello munito di diploma professionale, continua a mantenere in situazione di crisi organizzativa i servizi di assistenza sia ospedaliera sia universitaria.

Infatti, solo in pochi ospedali e policlinici i ruoli di obbligo stabiliti dalla legge n. 132 relativamente al numero di infermieri generici e professionali da utilizzare, sono stati coperti, in quanto non vi è a tutt'oggi disponibilità di personale qualificato.

In tutta Italia vi sono appena 25-30.000 infermieri professionali con un rapporto di uno per 65 letti, cosa assai grave che mette in carenza il ruolo di servizio qualificato e che si traduce nella quotidiana necessità di affidare ad infermieri generici incarichi e funzioni che per legge devono essere di esclusiva competenza degli infermieri professionali. Con ciò viene a gravare sui generici il rischio di una responsabilità non soltanto morale, ma anche penale, che non può essere giustificata da motivi di « forza maggiore ».

A questa situazione non ha del tutto ovviato la legge n. 124 del 25 febbraio 1971 con la quale si è inteso estendere al personale maschile l'esercizio della attività di infermiere professionale stabilendo i requisiti per l'ammissione ed il conseguimento del diploma, definendo altresì alcune disposizioni transitorie per i dipendenti da enti ospedalieri.

La legge n. 124 statuiva infatti che fino a tutto il 1973, per quanto atteneva gli infermieri generici, potevano istituirsi corsi speciali per conseguire il certificato di abilitazione e consentiva che tali corsi, preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, si svolgessero presso gli enti ospedalieri ed avessero la durata di 4 mesi.

Gli aspiranti a tali corsi avevano l'obbligo della presentazione del titolo di studio della scuola media di primo grado, ad eccezione di quei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola d'obbligo la scuola media di primo grado, purché fossero in possesso della licenza elementare.

Per quanto atteneva invece alle scuole convitto ed al conseguimento del diploma di infermiere professionale, la legge n. 124 stabi-

liva che fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-74, gli enti debitamente autorizzati, con sede presso enti ospedalieri, avrebbero potuto ammettere, senza obbligo di internato, al 2° anno del corso per infermieri professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici di infanzia in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola d'obbligo, la scuola media di primo grado.

Occorreva inoltre che tale personale fosse in servizio presso gli ospedali, gli istituti universitari o ambulatori di enti pubblici da almeno 3 anni.

Ora, se con la « n. 124 » si concedevano reali facilitazioni al conseguimento del diploma di infermiere generico, consentendo corsi di qualificazione di 4 mesi, appunto in considerazione della necessità di approntare personale qualificato, che in Italia era quasi del tutto mancante, non così accadeva per quanto si riferiva agli infermieri professionali. Infatti, l'articolo 8 facilita la riduzione da due anni di corso ad un anno, che non sveltisce però di molto l'*iter* di conseguimento del diploma professionale, lì dove maggiore è la necessità di personale per adempiere agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, che all'articolo 8 parla della entità numerica nei servizi di diagnosi e cura, specificatamente stabilendo un numero adeguato di infermieri professionali necessario alla dotazione organica delle divisioni e dei servizi di diagnosi e cura degli ospedali e dei policlinici universitari.

La maggiore necessità scaturisce dalla esiguità di infermieri professionali esistente rispetto al numero bisognevole alle esigenze della richiesta.

Con la presente proposta di legge intendiamo proporre una variazione all'articolo 8 della legge 124, concernente la possibilità che anche per gli infermieri professionali siano consentiti corsi di qualificazione della durata di 4 mesi, con i quali si potrà ovviare alle impellenti necessità di disponibilità di personale paramedico qualificato.

Ciò allo scopo di render possibile, così come accade per gli aspiranti infermieri generici, anche agli infermieri generici già diplomati, di conseguire con un corso di qualificazione speciale il titolo di infermiere professionale.

Fermo restando, ovviamente, che si potrà accedere ai corsi per infermiere professionale solo dopo 3 anni di ininterrotta permanenza in servizio con la qualifica di « generico ».

Tale modifica riguarderà gli anni scolastici fino al 1974-75.

Questa variazione riteniamo sia indispensabile per potere ottenere speditamente un numero maggiore di infermieri professionali, sicuramente non abbastanza sufficienti alla richiesta, ma almeno in numero più adeguato alle sempre nuove necessità che il crescente sviluppo della assistenza ospedaliera richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Modifica all'articolo 8 della legge n. 124*).

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1975-76 gli enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole convitto per infermiere professionali e per vigilatrici di infanzia, con sede presso enti ospedalieri, possono ammettere senza obbligo di internato tutti gli infermieri generici ad un corso di qualificazione della durata di 4 mesi per il conseguimento, dopo il superamento di un debito esame, del diploma di infermiere professionale.

Per l'ammissione al corso gli aspiranti devono trovarsi nelle seguenti condizioni alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare come scuola d'obbligo la scuola media di primo grado; 2) prestino servizio con la qualifica di infermiere generico diplomato da almeno tre anni presso ospedali, istituti universitari o ambulatori di enti pubblici.

Il conseguimento del diploma avviene mediante esami di idoneità dinanzi ad una commissione esaminatrice composta:

1) dal direttore sanitario e dalla direttrice didattica della scuola per infermieri professionali;

2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, numero 132;

3) da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

4) da due rappresentanti designati dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di caposala.

Tale commissione accerterà, mediante appropriata valutazione, lo stato di preparazione tecnico-pratica degli allievi, giudicandone la maturità o meno.

ART. 2.

A far tempo dall'anno scolastico 1976-77 viene ripristinato il disposto legislativo vigente per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.

ART. 3.

Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni di esami previste dalla presente legge, sono a carico dell'ente ospedaliero o policlinico universitario dove si è svolto il corso.

ART. 4.

La seguente proposta di legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.